

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 13 febbraio 1990 n. 155.

### **(Conferma T.A.R. Piemonte - II Sezione, 7 novembre 1988, n. 490).**

*È legittima la nomina a scrutatore del parente del sindaco – candidato che ha presieduto la riunione nella quale la Commissione elettorale ha proceduto a tali nomine, poiché tale atto non configura né alcun interesse personale da parte dell'amministratore, né quale incarico affidato a parente trattandosi di funzione pubblica obbligatoria.*

*È da considerarsi inequivocabile segno di riconoscimento l'apposizione dell'espressione "bravo" a fianco del nominativo del candidato stampato nella scheda.*

*Omissis.* Ritiene al riguardo il Collegio che non sussiste una situazione di incompatibilità tra la funzione di scrutatore di seggio e la condizione di parentela con un amministratore in carica ovvero un candidato e che nella nomina della figlia del Sindaco a componente del seggio elettorale da parte della Commissione elettorale, presieduta dal Sindaco medesimo, che è altresì candidato alle elezioni, non si possa configurare quell'interesse personale che deve fungere da presupposto dell'obbligo di astensione dal prendere parte alle deliberazioni, per l'amministratore comunale.

Invero, nella fattispecie in esame, non si rinviene alcuna situazione di conflitto o di contrasto di interessi tale da comportare una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si potrebbe ricavare dal contributo all'adozione della delibera di nomina.

Il provvedimento della Commissione elettorale non si può certamente configurare come conferimento di un incarico ad un parente, essendo la funzione di scrutatore alle elezioni una funzione pubblica obbligatoria per i soggetti designati, ai quali – sotto un profilo economico – spetta una semplice indennità, legislativamente stabilita.

D'altra parte, i componenti di un seggio elettorale non hanno discrezionalità alcuna in ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge ed essi, nell'esame delle schede, devono attenersi a oggettivi criteri normativamente preordinati e ad adempimenti conseguenti, la cui violazione comporta altresì l'irrogazione di sanzioni penali a carico del trasgressore.

2) Una conferma della legittimità della nomina a scrutatore dei familiari dei candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione può desumersi implicitamente dall'art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

La suddetta norma prevede, in via tassativa, le categorie dei soggetti che non possono assolvere le funzioni di componente di seggio elettorale. Tra le categorie escluse non rientrano i familiari degli amministratori in carica ovvero i parenti dei candidati, i quali, quindi, possono essere regolarmente nominati.

3) Del pari è infondata la seconda censura, con la quale i ricorrenti si dolgono del fatto che erroneamente è stata considerata nulla una scheda relativa alla sezione n. 3, in quanto contrassegnata con indicazioni aggiuntive, riportate a fianco del nominativo del candidato votato.

Come accertato in sede istruttoria dai primi giudici, la scheda che gli appellanti assumono essere valida è quella relativa alla sezione n. 3, con l'indicazione della parola «Bravo» a fianco del nominativo del candidato E...

Sostengono i ricorrenti che la suddetta espressione non può rendere nulla la scheda elettorale, atteso che essa è una mera «manifestazione di stima nei confronti del candidato, che si traduce nella scelta di quest'ultimo».

Osserva al riguardo il Collegio che la menzionata espressione, apposta a fianco del nominativo di un candidato figurante in una scheda elettorale, potrà essere indubbiamente sintomo di affezione e stima nei riguardi del candidato cui si riferisce, ma è, nel contempo, segno inequivocabile di riconoscimento, sufficiente ad invalidare il voto, risultando violato l'inderogabile principio relativo alla segretezza dell'espressione del voto.

*Omissis.*